

## ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 32 DEL 23-11-2020

**Oggetto**: SOSPENSIONE DELLA ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA E DEI SERVIZI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA

L'anno duemilaventi addì ventitré del mese di novembre, il Commissario Straordinario

Visti i Decreti di Legge, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, da ultimo il DL 7.10.2020 n. 125;

Visti i DPCM, recanti disposizioni attuative, da ultimo il DPCM del 3.11.2020 in vigore dal 05.11.2020;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 69 del 23/07/2020 relativa all'inizio delle lezioni per scolastico 2020/2021;

VISTA l'Ordinanza Regionale n. 70 dell'08 settembre 2020 che dispone in merito alle misure di prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico;

VISTA l'Ordinanza Regionale n. 89 del 05.11.2020, con la quale veniva disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, nonché delle scuole dell'infanzia;

Vista l'Ordinanza n. 90 del 15.11.2020, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'attività scolastica, prevedendo, in particolare, la sospensione delle attività educative in presenza della scuola dell'infanzia nonché della prima classe della scuola primaria fino al 23 novembre;

Dato atto che in tale provvedimento veniva dato mandato alle autorità competenti per territorio di assicurare, dal 16 novembre, l'effettuazione di screening attraverso tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente delle classi interessate nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;

Considerata l'impossibilità, al momento, di avere un quadro chiaro, completo e aggiornato in ordine al tasso di contagiosità del personale docente e non docente e della intera platea scolastica che si è sottoposta allo screening volontario richiesto dalla Unità di crisi regionale;

Ritenuto di adottare responsabilmente misure di prevenzione tempestive e cautelative della salute pubblica prevedendo una finestra temporale ulteriore di sospensione delle attività didattiche in presenza;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"

VISTO l'art.50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Preso atto della più recente giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto legittimo il provvedimento amministrativo di sospensione delle attività didattiche temporaneamente emesso al fine di fronteggiare un concreto rischio per la salute pubblica;

Sentito il Coc e la dirigenza scolastica locale;

## **ORDINA**

dal 24 novembre e fino a tutto il 3 dicembre 2020, fatta eccezione per l'attività amministrativa, sono sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on line per la generale conoscibilità e trasmessa alla dirigenza scolastica locale, nonché alla Prefettura di Caserta, Al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri;

## **AVVISA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo regionale della Regione Campania o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO **f.to** dott. Stefano *ITALIANO*